

COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 26.11.1998 (decorrenza 01.01.1999)
Modificato con deliberazione Commissario Straordinario n. 25 del 26.02.2002 (decorrenza 01.01.2002)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2018 (decorrenza 01.01.2018)

INDICE

CAPO I *Accertamento con adesione*

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

CAPO II *Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente*

Articolo 3 - Competenza

Articolo 4 - Avvio del procedimento

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione

Articolo 9 - Effetti della definizione

CAPO III *Sanzioni*

Articolo 10 - Riduzione della sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Articolo 11 - Sanzioni per violazione regolamentare

CAPO IV *Disposizioni finali*

Articolo 12 - Decorrenza e validità

CAPO I

Accertamento con adesione

Articolo 1 - Principi generali

1. Il Comune di Zevio, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e/o l'omesso versamento;
 - b) nel caso dell'ulteriore accertamento di cui all'articolo 9, comma 2°;
 - c) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'articolo 4;
 - d) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati adempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.
5. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

C A P O I I

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Articolo 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento per ogni singolo tributo.

Articolo 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è, di norma, attivato dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'Articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'istanza dovrà essere inviata al Comune con raccomandata semplice indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile od ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente, ovvero di un suo rappresentante munito di delega con o senza potere di conciliazione, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. Riscontrata valida la motivazione, l'Ufficio fissa nel termine di quindici giorni dal ricevimento la nuova data. La richiesta di differimento da parte del contribuente può essere adottata per un massimo di due volte; un'eventuale richiesta dopo la seconda comporta la rinuncia all'accertamento con adesione.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato. La mancata sottoscrizione da parte del contribuente dell'atto d'accertamento entro il termine fissato dal responsabile del singolo tributo comporta la decadenza dai benefici.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. a b r o g a t o
4. Le somme dovute dal contribuente che ha aderito all'atto di accertamento con adesione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo

o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. Qualora le somme delle rate successive alla prima superino l'importo di euro quindicimila, il contribuente dovrà fornire adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria, assicurativa o equipollente avente scadenza un anno dopo l'ultima rata.
7. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti dall'accordo rende efficace l'avviso di accertamento notificato;
8. In caso di mancato pagamento le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo o / e per la gestione delle entrate comunali;

Articolo 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato l'oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzioni

Articolo 10 - Riduzione della sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

1. A seguito della definizione, alle sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano le riduzioni previste dalla normativa nel tempo vigente.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Articolo 11 - Sanzioni per violazione regolamentare

1. La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta l'irrogazione di una sanzione di € 51,00.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 12 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.